



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



I.C. ALTO CASERTANO  
C.F. 95022400618 C.M. CEIC8BE00B

SEGR - SEGRETERIA

Prot. n. 005487/U del 31/08/2021 11:28

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV



MIUR

## Istituto Comprensivo Statale “Alto Casertano”

Istruzione del primo ciclo nei comuni di  
ROCCAMONFINA-ROCCAD'EVANDRO-CONCA DELLA CAMPANIA-GALLUCCIO-SAN PIETRO INFINE-TORA E PICCILLI  
Via S. Lucia,10 - 81035- ROCCAMONFINA (CE) - Tel. 0823/677280  
[ceic8be00b@istruzione.it](mailto:ceic8be00b@istruzione.it) ♦ [ceic8be00b@pec.istruzione.it](mailto:ceic8be00b@pec.istruzione.it) ♦ <http://www.icaltocasertano.it>  
Codice meccanografico CEIC8BE00B ♦ Codice Fiscale 95022400618

Roccamonfina, lì 31/08/2021

Comunicazione n.273

**AI DOCENTI ED AL PERSONALE ATA  
che devono effettuare la presa di servizio il 01.09.2021  
AL DSGA  
AL PERSONALE ADDETTO ALLA VERIFICA DEL GREEN PASS  
AL PERSONALE ATA  
ALBO  
ATTI  
SITO WEB**

**OGGETTO: “CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19” (GREEN PASS). DISPOSIZIONI PER L’ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA**

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il **Decreto legge 6 agosto 2021, n. 111** “*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*” all'articolo 1, comma 6 introduce, **dal 1° settembre al 31 dicembre 2021**, per tutto il personale scolastico, a qualunque titolo in servizio, l'**obbligo di “possesso”** e il **dovere di “esibizione”** della **certificazione verde COVID-19**, che può essere **rilasciata:**

dopo la somministrazione della <b>prima dose</b> di vaccino	ha <b>validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data</b> prevista per la somministrazione della <b>seconda dose</b> (nel caso di vaccino a doppia dose)
dal <b>completamento del ciclo vaccinale</b>	ha <b>validità di 12 mesi</b>

in caso di <b>guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2</b>	ha <b>validità 6 mesi</b>
a seguito della <b>effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo</b> al virus Sars-CoV-2	ha <b>validità di 48 ore</b>

### **CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE ANTI COVID-19**

Il Ministero della Salute, con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, prevede, per i **soggetti** per i quali la **vaccinazione** anti SARS-CoV-2 venga **omessa o differita** in ragione di **specifiche e documentate condizioni cliniche**, che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata, il rilascio di una **certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19** (in formato cartaceo, a titolo gratuito), da parte dei:

<b>medici vaccinatori</b> dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali;
<b>Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta</b> dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

La certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 è valida **fino al 30 settembre 2021**, salvo ulteriori disposizioni. Sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19, ovvero della certificazione verde COVID-19 è tenuto, comunque, al rispetto di tutte le **misure di prevenzione**, in particolare:

<i>✓ uso della mascherina;</i>
<i>✓ distanziamento dalle persone non conviventi;</i>
<i>✓ lavaggio delle mani;</i>
<i>✓ evitare assembramenti con particolare riferimento ai locali chiusi;</i>
<i>✓ rispetto della normative previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.</i>

### **VERIFICHE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19**

L'art. 9 -ter del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall'art. 1 co 5 del decreto-legge 111, dispone che *“i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...”*

In base a quanto precisato nella Nota tecnica del MI, per detta verifica, non sarà necessario acquisire

copia della certificazione del dipendente (a prescindere dal formato- cartaceo, digitale- in cui essa sia esibita), ma si provvederà alla **registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno**, recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.

L'art. 13 co. 1 del DPCM Green pass dispone che *“La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'Allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno generato l'emissione”*.

### **MANCATO POSSESSO DELLA “CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19”:** **CONSEGUENZE**

L'art. 9-ter co.2 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 stabilisce che *“il mancato rispetto delle disposizioni (l'obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione”) di cui al comma 1 da parte del personale scolastico..... e' considerato “assenza ingiustificata” e che “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”*.

La Nota tecnica del MI precisa che:

- il personale scolastico, che è privo della certificazione verde, **non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola**, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo;
- il legislatore ha introdotto una **ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata**, rispetto a quella prevista dall' art. 13, co 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e art. 55-quater, co. 1, lett. b), del Dlgs n. 165/2001, **differente per causa ed effetto**;
- Riguardo le **conseguenze delle assenze ingiustificate** - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - **per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”**.
- la decorrenza del **contratto di supplenza** avrà luogo **a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell'assente ingiustificato** e la durata risulterà **condizionata al rientro in servizio del sostituito**.
- la **violazione dell'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19** comporta la **sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro (da 400 € a 1000 €)** (art. 9-ter co.5 D.L. 22 aprile 2021, n. 52).

## INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO

L'unico strumento per verificare l'autenticità e la validità del Green Pass (italiano ed europeo) è l'**app gratuita VerificaC19**.

A seguito della scansione del QR Code appaiono tre possibili risultati:

- **Schermata verde:** la Certificazione è valida per l'Italia e l'Europa. Quindi, il Green Pass permette di entrare nei locali e partecipare ad eventi che lo richiedono ma anche per viaggiare senza fare tampone e quarantena.
- **Schermata azzurra:** la Certificazione è valida solo per l'Italia: il pass è utilizzabile in Italia, per accedere a tutti i posti che lo richiedono, ma non vale per viaggiare (es.: dopo la prima dose).
- **Schermata rossa:** la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura (nel qual caso riprovare migliorando l'illuminazione o l'inquadratura). Se messaggio persiste il codice non rispetta le specifiche europee dell'EU Digital Covid Certificate (es.: certificato vaccinale con QR Code diverso, quindi non accessibile a VerificaC19, oppure documento emesso da un paese extra-UE).

L'operazione può essere effettuata **offline**, senza essere collegati a Internet.

Sulla schermata di verifica non appaiono informazioni sull'evento che ha consentito il rilascio del green pass (vaccinazione, guarigione da Covid, tampone). Le uniche informazioni che appaiono sono la validità del green pass e il nome dell'intestatario.

### DISPOSIZIONI PER LE OPERAZIONI DI VERIFICA DEL "GREEN PASS"

- Il controllo della Certificazione Verde (Green Pass) in data 1.9.2021, sarà effettuato dal personale delegato dal DS con la seguente organizzazione:

<b>PRESSO L' ATRIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° IN VIA SANTA LUCIA- ROCCAMONFINA,:</b>	
<b>Personale ATA (amministrativo)</b>	ore 7:45
<b>Personale ATA che deve effettuare la presa di servizio</b>	ore 8:00
<b>Docenti Scuola dell'Infanzia che devono effettuare la presa di servizio</b>	ore 8:30
<b>Docenti Scuola Primaria che devono effettuare la presa di servizio</b>	ore 09:30
<b>Docenti Scuola Secondaria di I grado che devono effettuare la presa di servizio</b>	ore 10:30

**PRESSO L'ATRIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° DI ROCCA D'  
EVANDRO**

**PERSONALE ATA IN SERVIZIO NEI PLESSI  
DEL COMUNE DI ROCCA D'EVANDRO**

ore 8:00

- Il personale scolastico potrà esibire il **green pass in formato cartaceo o digitale**.
- Si invita il personale tutto:
  1. a **scaricare, compilare e consegnare** al personale delegato l' **Autodichiarazione Covid-19 pubblicata sul sito web dell' istituto(sezione modulistica)**;
  2. a prendere visione dell'**Informativa ex artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – GREEN PASS (certificazione verde)**, pubblicata nella sezione Privacy del sito istituzionale.
- Nell'effettuare le operazioni sin qui descritte, si raccomanda a tutto il personale:
  - di rispettare la fascia oraria comunicata;
  - di attenersi rigorosamente alle **misure di sicurezza per il contenimento del contagio da COVID-19**, come da informativa protocollo COVID-19 pubblicata sul sito istituzionale e in dettaglio di:
    - ✓ Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m;
    - ✓ Indossare la mascherina;
    - ✓ Effettuare la registrazione della temperatura in ingresso;
    - ✓ Utilizzare l'igienizzante messo a disposizione all'ingresso dell'edificio e/o negli atri pertinenti agli uffici amministrativi.
- **Effettuata la verifica, il personale ausiliario si recherà nei plessi in cui ha prestato servizio nell' as 2020-21 per effettuare le operazioni di pulizia dei locali.**
- Nel caso di **verifica con esito negativo** (mancata esibizione del green pass, invalidità del green pass, assenza di certificazione di esenzione), il personale delegato darà tempestiva comunicazione alla Dirigenza per i provvedimenti conseguenziali, previsti dalla norma.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
**Prof.ssa Reginia Assunta DI ZAZZO**  
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs.39/1993





